Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 19 settembre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 612.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 204, 205, 206, 207, 208, 209, relativi alle scuole di specializzazione in anestesia, medicina del lavoro, medicina interna, urologia, ortopedia e traumatologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione
in anestesiologia e rianimazione

Art. 145. — E' istituita presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Pavia una scuola di spe-

cializzazione in anestesiologia e rianimazione per il conseguimento del diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione.

Art. 146. — La scuola dispone dei reparti e delle attrezzature dell'istituto di patologia chirurgica e della clinica chirurgica.

Art. 147. — Direttore della scuola è il titolare della cattedra di patologia chirurgica.

Art. 148. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.

2° *Anno*:

Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.

3° *Anno*:

Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.

Art. 149. — Il numero massimo complessivo è di 60 specializzandi.

Art. 150. — Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenerne il completamento.

Art. 151. — Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Art. 152. — Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 153. — Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 154. — E' istituita, presso l'istituto di medicina del lavoro, la scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

La scuola dispone dei reparti e delle attrezzature dell'istituto di medicina del lavoro e di una sezione malati.

Art. 155. — Direttore della scuola è il titolare della cattedra in medicina del lavoro.

Art. 156. — Durante il corso, che ha la durata di tre anni, oltre alle lezioni relative alle materie indicate nel programma, verranno tenute esercitazioni di semeiologia diagnostica differenziale e di terapia speciale al letto dell'ammalato.

Si svolgeranno esercitazioni teorico-pratiche nei laboratori e si eseguiranno visite didattiche agli ambienti di lavoro.

La frequenza alle lezioni, delle esercitazioni e delle visite agli ambienti del lavoro è obbligatoria. E' pure obbligatorio l'internato nell'istituto di medicina del lavoro.

Art. 157. — Il numero massimo totale degli iscritti è di 45. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore la direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente, a mezzo esame.

Art. 158. — Alla fine di ogni anno gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuali.

Art. 159. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di medicina del lavoro che deve essere approvato dalla direzione della scuola.

La dissertazione deve essere presentata per l'approvazione almeno un mese prima delle prove di esame.

Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma saranno nominate secondo le norme generali.

Art. 160. — Il piano degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Patologia e clinica del lavoro;
4) Psicologia del lavoro.

2° *Anno*:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Patologia e clinica del lavoro;
4) Psicologia del lavoro;
5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
6) Infortunistica e pronto soccorso;
7) Biometria e statistica sanitaria;
8) Medicina preventiva dei lavoratori.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica del lavoro;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Infortunistica e pronto soccorso;
4) Medicina legale e delle assicurazioni;
5) Medicina preventiva dei lavoratori;
6) Radiologia e medicina nucleare;
7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
8) Dermatologia professionale.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 177. — E' istituita presso la clinica medica della Università di Pavia la scuola di specializzazione in medicina interna. La scuola è posta sotto la direzione del direttore della clinica medica.

Art. 178. — La durata dei corsi di specializzazione è di cinque anni.

Art. 179. — Il numero massimo complessivo degli iscritti è di cento specializzandi.

Art. 180. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;

Anatomia ed istologia patologica (bienn.);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (bienn.);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:
Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:
Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:
Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Art. 181. — Insegnamenti complementari:
Parassitologia medica;
Genetica medica;
Semeiotica dermatologica;
Radiologia;
Semeiotica oculistica;
Semeiotica ginecologica.

Per codesti insegnamenti viene lasciata al direttore della scuola la facoltà di inserirne uno o più nei vari anni del corso di specializzazione.

Art. 182. — Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame sulla materia dei corsi di lezioni e delle esercitazioni e, se riconosciuti idonei, saranno ammessi al corso successivo. Alla fine del corso, dopo il superamento degli esami, il candidato dovrà presentarsi e discutere una dissertazione scritta su un argomento inerente alla specialità.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 183. — Presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università di Pavia è istituita la scuola di specializzazione in urologia.

Art. 184. — Essa conferisce il diploma di specializzazione in urologia.

La scuola dispone di reparti e delle attrezzature dell'istituto di clinica chirurgica generale.

Il direttore della scuola di specializzazione in urologia è il direttore della clinica chirurgica generale.

Art. 185. — Alla scuola sono ammessi un numero massimo complessivo di trenta iscritti.

L'ammissione è fatta in base ai titoli presentati dai candidati ed eventualmente per mezzo di esami.

Art. 186. — La durata del corso è di tre anni. Ciascun iscritto ha il dovere oltre che di frequentare la clinica, di presentarsi al termine del relativo anno accademico alle materie di esami stabilite per ciascun anno accademico.

Art. 187. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:
Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale;
Fisiologia dell'apparato urogenitale;
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
Le nefropatie mediche;
Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
Batteriologia in urologia;
Farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
Clinica urologica;
Patologia genitale femminile di interesse urologico;
Nefrologia chirurgica;
Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale;
Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
L'anestesiologia ed il trattamento pre- e post-operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:
Clinica urologica;
Patologia e clinica urologica infantile;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Urologia ginecologica.

Art. 188. — Gli esami sono così distinti nei vari anni di corso:

1° *Anno*:
Anatomia e fisiologia dell'apparato urogenitale;
Le nefropatie mediche;
Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; anatomia ed istologia patologica;
Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologica endoscopica;
Patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; anestesia e trattamento pre- e post-operatorio del malato urologico;
Nefrologia chirurgica.

3° *Anno*:
Clinica urologica;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale;
Patologia e clinica urologica infantile;
Urologia ginecologica.

Art. 189. — Gli esami speciali hanno carattere teorico e pratico.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomenti attinenti la specialità, preparata con l'approvazione della direzione della scuola e che deve essere presentata in cinque copie alla segreteria dell'università almeno dieci giorni dall'esame di diploma.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 204. — La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Il corso ha la durata di tre anni.

Art. 205. — Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero degli iscritti non potrà superare il numero di quaranta complessivamente, in rapporto alla capacità dell'istituto sede della scuola, alle attrezzature di esso, al personale insegnante di cui dispone.

Art. 206. — La frequenza è obbligatoria nell'istituto, sede della scuola, per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Art. 207. — Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (trienn.);
3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (trienn.);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (bienn.);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
8) Nozioni di chirurgia generale;
9) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
10) Nozioni di pediatria;
11) Apparato terapia ortopedica;
12) Fisiochinesiterapia;
13) Infortunistica;
14) Anestesia e rianimazione.

Art. 208. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei vari anni di corso:

1° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (trienn.);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (trienn.);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (bienn.);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Nozioni di chirurgia generale;
8) Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (trienn.);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (trienn.);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (bienn.);
5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
7) Anestesia e rianimazione.

3° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (trienn.);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (trienn.);
4) Apparato terapia ortopedica;
5) Fisiochinesiterapia;
6) Infortunistica.

Art. 209. — Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici.

Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento delle specialità.

Dopo l'art. 216 è con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio.

Scuola di specializzazione
in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 217. — La sede della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio sarà un istituto universitario di medicina generale (cioè di clinica medica o di patologia speciale medica o di semeiotica medica) od anche un eventuale istituto universitario di ematologia.

La durata del corso di specializzazione è di tre anni.

Non potrà essere concessa un'abbreviazione di corso superiore ad un anno e tale concessione sarà fatta soltanto:

a) a liberi docenti in una delle branche di medicina generale, in clinica pediatrica, in patologia generale, in anatomia patologica;

b) ad assistenti in attività stabile da almeno tre anni in istituti universitari di medicina interna, di pediatria, di patologia generale o di anatomia patologica;

c) a specialisti in medicina interna o in pediatria.

Tutti coloro che avranno ottenuto l'abbreviamento del corso dovranno sostenere gli esami del primo anno prima di quelli del secondo.

La frequenza è obbligatoria.

Il numero massimo complessivo degli iscritti è di sessanta specializzandi.

Art. 218. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
Genetica ematologica;
Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
Fisiopatologia ematologica;
Biochimica ematologica;
Fisiopatologia del plasma;
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.

2° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
Fisiopatologia ematologica;
Immunoematologia;
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
Patologia speciale ematologica;
Clinica delle emopatie;
Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
Patologia speciale ematologica;
Clinica delle emopatie;
Terapia sistematica ematologica;
Terapia trasfusionale.

Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente. può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.

Art. 219. — L'ammissione alla scuola, è condizionata al superamento di una prova preliminare di cultura: qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, per l'accettazione si potrà tener conto degli eventuali titoli.

Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame sulla materia dei corsi di lezioni e delle esercitazioni.

Alla fine del 3° anno gli iscritti dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969.

Passaggio all'Ente acquedotti siciliani della gestione dell'acquedotto comunale di Forza d'Agrò.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 7 del 23 febbraio 1968, del consiglio comunale di Forza D'Agrò (Messina), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 15 marzo 1968, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del comune stesso;

Vista la deliberazione 8 aprile 1968, n. 5127, del presidente dell'Ente acquedotti siciliani, ratificata dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso nell'adunanza del 30 maggio 1968, relativa all'assunzione da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 18 giugno 1968, n. 5 di repertorio, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Forza D'Agrò passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Forza D'Agrò (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione,. secondo la convenzione 18 giugno 1968, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

MANCINI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1969
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 272

(8464)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969.

Nomina del rappresentante del Governo nella Regione sarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1969, con il quale il prefetto dott. Senio Princivalle cessa dalle funzioni di rappresentante del Governo nella Regione sarda, a decorrere dal 20 giugno 1969, per esercitare le sue funzioni nella provincia di Cagliari;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1969, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Ennio Sarro cessa dalle sue funzioni nella provincia di Pisa e viene messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 20 giugno 1969, per assumere lo incarico di rappresentante del Governo nella Regione sarda;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale per la Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme relative al rappresentante del Governo nell'anzidetta Regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 20 giugno 1969, il prefetto di 1ª classe dott. Ennio Sarro è nominato rappresentante del Governo nella Regione sarda, in sostituzione del prefetto dott. Senio Princivalle, che dalla stessa data cessa dall'incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1969
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 3

(8742)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1969.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 220, con il quale sono stati nominati i membri della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 1965-1969;

Considerato che il comm. Mario Menicacci, membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, nominato con il precitato decreto interministeriale 5 maggio 1965, è deceduto;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio ha segnalato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il comm. Enrico Bianchi, in sostituzione del comm. Mario Menicacci, quale componente della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Decreta:

Il comm. Enrico Bianchi è nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in sostituzione del comm. Mario Menicacci, deceduto, per il quadriennio 1965-1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1969
Registro n. 10 *Industria e commercio, foglio n.* 265

(8435)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1969.

Modifiche al decreto ministeriale 30 marzo 1957 recante disposizioni in materia di accentramento del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati;

Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639, concernente la restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1957, con il quale è stato disposto, eccezion fatta per la Lombardia e per il Piemonte, l'accentramento del servizio di restituzione previsto dall'art. 1 della legge 8 febbraio 1957, n. 59;

Ritenuta l'opportunità di attuare per la Regione siciliana un parziale decentramento dell'anzidetto servizio di restituzione;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 marzo 1957, presso l'intendenza di finanza di Catania, è ripristinato il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici, che hanno la loro sede nella circoscrizione dell'intendenza di finanza di Catania, presenteranno a detta intendenza le domande per ottenere le restituzioni di cui al precedente comma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1969

Il Ministro per le finanze
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1969
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 163

(8436)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1969.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « Internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui due in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « Internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 28 maggio 1968);

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, complementare di assicurazioni miste o tipo misto (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 maggio 1968);

Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo decrescente del 4 % del 2° anno, di un capitale pagabile ad epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, complementare di assicurazioni miste o tipo misto.

Roma, addì 6 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(8627)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1969.
Nomina del direttore generale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in data 26 luglio 1968, con la quale è stato approvato il bando di concorso per la nomina a direttore generale dell'istituto stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 2 agosto 1968;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in data 23 novembre 1968, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto, la cui composizione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 in data 8 febbraio 1969;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Decreta:

L'avv. Vittorio Morgera, risultato vincitore del concorso indicato in premessa, è nominato direttore generale dell'Istituto Poligrafico dello Stato, con decorrenza 16 settembre 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1969
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 325

(8822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Marcelo Silva, console onorario del Cile a Savona.

In data 1° luglio 1969 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Kaare André Kopperud, console di Norvegia a Genova.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor José Mardones Bissig, console generale del Cile a Genova.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Lyman W. Priest, console degli U.S.A. a Napoli.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles Colin Booth, console dell'Australia a Milano.

(8586)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Taldin » e « Dinal 5 »

Gli esplosivi da mina denominati « Taldin » e « Dinal 5 » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Carzago di Calvagese della Riviera, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8478)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.210.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8620)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.204.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8621)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Modolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8667)

Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Aritzo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8613)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Ferrandina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.703.971, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8614)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Vernole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.318.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8615)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.256.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8616)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Patù (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.976.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8617)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Neviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.815.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8618)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di Gagliano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.770.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8619)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Domanico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.785.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8664)

Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Olzai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8665)

Autorizzazione al comune di Oliena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Oliena (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8666)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 779.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 18 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,47	629,50	629,495	629,50	629,40	629,47	629,50	629,50	629,47	629,50
$ Can.	584 —	584 —	584 —	583,90	583,10	584 —	583,95	583,90	584 —	583,75
Fr Sv.	146,55	146,54	146,57	146,555	146,40	146,55	146,57	146,555	146,55	146,55
Kr D.	83,67	83.67	83,68	83,655	83,60	83,67	83,655	83,655	83,67	83,67
Kr N.	88,06	88,06	88.09	88,075	88 —	88,06	88,08	88,075	88,06	88,06
Kr Sv.	121,72	121,68	121,82	121,84	121,60	121,72	121,83	121,84	121,72	121,72
Fol.	174,06	174 —	174,02	174,025	173,90	174,06	174,05	174,025	174,06	174,01
Fr B.	12,51	12,50	12,52	12,5160	12,50	12,51	12,5175	12,5160	12,51	12,51
Franco francese	113,46	113,38	113,39	113.37	113,40	113,46	113,38	113,37	113,46	113,35
Lst.	1502,55	1502,20	1502,30	1502,15	1501,50	1502,55	1502,12	1502,15	1502,55	1502 —
Dm. occ.	158,57	158,51	158,55	158,545	158,50	158,57	158,515	158,545	158,57	158,55
Scell. Austr.	24,36	24,35	24,355	24,3525	24,25	24,35	24,35	24,3525	24,35	24,35
Escudo Port.	22,17	22,15	22,15	22,175	22,05	22,17	22,17	22,175	22,17	22,17
Peseta Sp.	9,02	9,03	9,03	9,0245	9 —	9,02	9,0265	9,0245	9,02	9,02

Media dei titoli del 18 settembre 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,40
» 5 % (Ricostruzione)	92,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,925
» 5 % (Città di Trieste)	92,025
» 5 % (Beni Esteri)	89,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,775
» » » » 1968-83	99,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	99,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,20
» » » 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,85
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,925
1 Franco svizzero	146,562
1 Corona danese	83,655
1 Corona norvegese	88,077
1 Corona svedese	121,835
1 Fiorino olandese	174,037
1 Franco belga	12,517
1 Franco francese	113,375
1 Lira sterlina	1502,135
1 Marco germanico	158,53
1 Scellino austriaco	24,351
1 Escudo Port	22,172
1 Peseta Sp.	9,025

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969, n. 5592/1593, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palena Tommaso, nato a Furci il 2 gennaio 1930 e Palena Sebastiano, nato a Furci il 5 marzo 1932, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Furci, estese mq. 5019 riportate in catasto alle particelle numeri 105 parte, 42-*b*, 90-*i*, 31 $^{1}/_{20}$ del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 269 e 268.

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969 n. 5591/1592, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Pasquale Nicola, nato a Furci il 21 dicembre 1922, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Furci, estese mq. 17.095 riportate in catasto alle particelle numeri 85 parte, 45-*e*, 45-*i*, 46-*g*, 46-*h*, 45 $^{1}/_{7}$ e 45 $^{1}/_{8}$ del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 73-*e* e 73-*f* del foglio di mappa n. 4 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 344, 343, 345, 297 e 298.

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969, n. 5590/1591, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Pasquale Camillo, nato a Furci il 24 gennaio 1929, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Furci, estese mq. 11.693 riportate in catasto alle particelle numeri 48 parte, 45-*c*, 45-*d*, 46-*e*, 46-*f*, 45 $^{1}/_{5}$, e 45 $^{1}/_{6}$ del foglio di mappa n. 3 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 340, 339 e 341.

(8450)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4806/1351, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Cecco Giuseppina, nata a Lettomanoppello il 18 giugno 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lettomanoppello, estese mq. 3700 riportate in catasto alle particelle numeri 22 parte, 96 parte, 356-*a d*, 18-*e*, 18 $^{1}/_{6}$ e 357-*b r* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 155, 156, 224-*bis* e 225-*bis*.

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969, n. 5589/1590, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Addario Domenico, nato il 19 aprile 1919 a S. Valentino e Addario Camillo, nato il 6 giugno 1935 a Lettomanoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lettomanoppello, estese mq. 3593 riportate in catasto alle particelle numeri 47 parte, 91 parte, 93 parte, 94 parte, 93 parte, 94 parte, 67-*a i*, 67-*a m*, 2-*a o*, 66-*a b*, 67-*a b* del foglio di mappa n. 2 ed alla particella numero 356-*a* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 44, 112, 116, 118, 113, 115, 119, 47, 102 e 121.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7067/1693 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Nicola, nato a Manoppello il 9 dicembre 1925, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lettomanoppello, estese mq. 18.100 riportate in catasto alle particelle numeri 1 parte e 6 parte del foglio di mappa n. 4 ed alle particelle numeri 438-*q* e 438-*h* del foglio di mappa n. 1 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 304, 305 e 280.

(8451)

Ampliamento del territorio del consorzio di bonifica e di irrigazione delle Valli del Sangro ed Aventino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1969, al registro n. 11, foglio n. 46, è stato ampliato il territorio del consorzio di bonifica e di irrigazione delle Valli del Sangro ed Aventino con l'aggregazione delle zone limitrofe al consorzio stesso dell'estensione di ha. 25.130 e comprendente totalmente o parzialmente i territori comunali di Treglio, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Poggio Fiorito, Casalbordino, Villalfonsina, Torino di Sangro, Atessa, Archi, Perano, Casoli, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Orsogna, Castelfrentano, Lanciano, Frisa, Ortona, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Fossacesia in provincia di Chieti.

(8585)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « G. Pascoli » di San Giorgio Ionico ad accettare una donazione.

Con decreto del Prefetto della provincia di Taranto numero 15547/1.14.13 - Div. II, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Pascoli » di San Giorgio Ionico è autorizzata ad accettare una donazione di L. 2.000.000 (due milioni) per la istituzione di un premio di studio da intitolare a: « On. avvocato Agilulfo Caramia ».

(8584)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 febbraio 1969 « Approvazione delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni » pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 4 aprile 1969, devono apportarsi le seguenti correzioni:

	Errata	Corrige
p. 3 - comma 1.1.3 2ª alinea	1.1.1	1.1.2
p. 3 - comma 1.1.5 2ª alinea	1.1.1	1.1.2
p. 4 - paragrafo 2.1	o	e
p. 4 - comma 2.4.2 6ª alinea	o	a
p. 9 - comma 2.14.1	$N \geq \frac{60\,L\,d}{1 - 0{,}1\,\Delta\psi/\Delta\alpha}$	$N \geq \frac{30\,L\,d}{1 - 0{,}1\,\Delta\psi/\Delta\alpha}$
p. 9 - comma 2.14.2 1ª alinea	l'appoggio	d'appoggio
p. 9 - comma 2.14.4 3ª alinea	sostengo	sostegno
p. 9 - comma 2.15.1 1ª alinea	Ali	Agli
p. 9 - comma 2.15.3 9ª alinea	sommontare	sormontare
p. 10 - comma 2.17.11 3ª alinea	superiore ai	superiore a
p. 11 - comma 2.18.5 7ª alinea	b	lo
p. 13 - comma 3.8.3 *b*) 4ª alinea	n. 0,95	n/0,95
idem 5ª alinea	1°	1
p. 14 - comma 4.2.2 8ª alinea	sociali	speciali

(8759)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e della dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a quattro posti di usciere in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Si da notizia che il Bollettino ufficiale del mese di agosto, dispensa n. 8, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblica il decreto presidenziale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1969, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 227, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso per titoli a quattro posti di usciere in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1968.

(8648)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso per esami a otto posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 18 aprile 1969, con cui è stato bandito un concorso per esami a otto posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 13 giugno 1969, n. 422/S.G. con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Mario Montarsolo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Montarsolo dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Corsico prof. Giuseppe, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria Università Milano;
Bonaduce prof. Antonio, docente malattie infettive facoltà medicina veterinaria Università Napoli;
Cavrini dott. Carlo, veterinario provinciale capo;
Capociuchi dott. Angelo, veterinario provinciale capo.

Segretario:

Carrato dott. Leonardo, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingue a fianco di ciascuno indicate:

Berardi prof. Silverio, inglese, tedesco;
Cicchitelli prof.ssa Maria, francese, spagnolo.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di lire centomila, graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1969
Registro n. 321 Sanità, foglio n. 6

(8486)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, riservati agli insegnanti degli istituti professionali e delle scuole tecniche, relativamente ai posti disponibili al 1° ottobre 1967.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1967, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	per esami e titoli	per soli titoli
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato (Insegnanti)		
1. Tecnologia e disegno relativo per congegnatori meccanici	—	1
2. Cultura generale ed educazione civica	—	1
Istituti professionali per l'agricoltura (Insegnanti)		
3. Materie professionali per ibridatori selezionatori	—	1
Istituti professionali femminili (Insegnanti)		
4. Disegno e storia dell'arte	—	1

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	per esami e titoli	per soli titoli
Istituti professionali alberghieri (Insegnanti)		
5. Organizzazione e amministrazione alberghiera, contabilità e pratica commerciale	—	1
Istituti professionali per il commercio (Insegnanti)		
6. Cultura generale ed educazione civica .	1	1
7. Inglese	—	1
8. Materie tecniche commerciali	4	1
9. Francese	—	1
10. Merceologia	1	—
Scuola tecnica commerciale (Insegnanti)		
11. Matematica e computisteria	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli

(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1967, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioe:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1965. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relativo agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1967, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazone dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario d'esame - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione professionale, divisione I) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1967 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito

comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli dispongono, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) cinquanta per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) cinquanta per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1967, sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esame.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione professionale, div. I, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1967 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831 o dell'art. 19 dei decreti presidenziali istitutivi degli istituti professionali;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1967;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 756;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1967, debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1965 per i posti disponibili al 1° ottobre 1966, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettera *a*) e *b*).

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio, nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ec. debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve «curriculum» del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1967, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale, divisione I, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1967

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1969
Registro n. 71 *Pubblica istruzione, foglio n.* 123

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi e le prove di esame

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
A) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Tecnologia e disegno relativo per congegnatori meccanici	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per congegnatori meccanici degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Cultura generale ed educazione civica	Insegnanti di cultura generale ed educazione civica degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
B) Istituti professionali per la agricoltura:		
Materie professionali per ibridatori selezionatori	Insegnanti di materie professionali per ibridatori selezionatori degli istituti professionali per l'agricoltura	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
C) Istituti professionali femminili:		
Disegno e storia dell'arte . .	Insegnanti di disegno e storia dell'arte degli istituti professionali femminili	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
D) Istituti professionali alberghieri:		
Organizzazione e amministrazione alberghiera, contabilità e pratica commerciale	Insegnanti di organizzazione e amministrazione alberghiera, contabilità e pratica commerciale	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
E) Istituti professionali per il commercio:		
Cultura generale ed educazione civica	Insegnanti di cultura generale ed educazione civica degli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Lingua straniera per cattedra di ruolo *A*):		
Inglese / Francese	Insegnanti di inglese e francese degli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Materie tecniche commerciali	Insegnanti di materie tecniche commerciali negli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: trattazione di un argomento concernente le materie tecniche del tipo commerciale costituenti la cattedra
Merceologia	Insegnanti di merceologia degli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
F) Scuola tecnica commerciale:		
Matematica e computisteria .	Professori di matematica e computisteria delle scuole tecniche commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento

(8496)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, del 29 maggio 1969, n. 22, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1969, registro n. 29, foglio n. 316, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a otto posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(8652)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sette posti di ispettore centrale di 2ª classe per la lingua e letteratura inglese.

Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 24-25 del 12-19 giugno 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1969, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sette posti di ispettore centrale di 2ª classe per la lingua e letteratura inglese, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966.

(8653)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe per la lingua e letteratura francese.

Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 24-25 del 12-19 giugno 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1969, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe per la lingua e letteratura francese, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966.

(8654)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1968, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 23 ottobre 1967;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in seno alla commissione del primo referendario della Corte dei conti dott. Mario Aliquò deceduto in data 5 agosto 1969;

Decreta:

Il primo referendario della Corte dei conti dott. Raffaele Cappiello è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto in data 23 ottobre 1967, in sostituzione del primo referendario della Corte dei conti dott. Mario Aliquò.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1969

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1969
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 112

(8743)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1969, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: « Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente quarto comma:

« Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali attribuiscono all'approvazione dei progetti delle opere contemplate nel presente Titolo, da parte di organi statali o regionali, valore di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, tale effetto giuridico consegue anche all'approvazione prevista *dal secondo comma* ».

Art. 2.

Gli articoli 3, 4, 5, 8, 12 e 13 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 3.

Sistema di esecuzione delle opere e procedimento di formazione dei contratti

E' attribuita all'Assessore ai lavori pubblici la competenza a determinare, con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti statali che disciplinano la materia, il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l'attuazione delle opere medesime ».

« Art. 4.

Stipulazione dei contratti

Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il direttore regionale dei lavori pubblici o, per sua delega, un direttore di servizio dell'Assessorato dei lavori pubblici. Agli stessi è, altresì, demandata la stipulazione dei contratti ».

« Art. 5.

Approvazione dei contratti

Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall'Assessore ai lavori pubblici.

L'approvazione dell'atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, con atto motivato, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest'ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici ».

« Art. 8.

Revisione dei prezzi contrattuali

E' riservata all'Assessore ai lavori pubblici la competenza a deliberare sulle revisioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche regionali disciplinate dal presente Titolo ».

« Art. 12.

Attribuzioni del comitato tecnico regionale

Relativamente alle opere regionali disciplinate dal presente Titolo, il comitato tecnico regionale esprime parere sui seguenti affari:

1) sul sistema di esecuzione delle opere d'importo superiore a lire 100 milioni e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l'attuazione di dette opere;

2) sui progetti di massima ed esecutivi e sugli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera — ecceda l'importo di lire 100 milioni;

3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da esso esaminati ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;

4) sulle vertenze sorte con gli imprenditori in corso di opera od in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali;

5) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti;

6) sulla determinazione di nuovi prezzi, per le opere di importo superiore a lire 100 milioni;

7) sulla concessione di proroghe, superiori a trenta giorni, dei termini contrattuali per l'esecuzione delle opere.

Relativamente alle opere degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, il comitato tecnico regionale effettua, secondo le disposizioni contenute nella parte IV della presente legge, l'esame tecnico:

1) dei progetti di massima ed esecutivi e degli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera — ecceda l'importo di lire 200 milioni, ovvero l'importo di lire 100 milioni quando trattisi di opera igienico-sanitaria;

2) di qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da esso esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;

3) degli elaborati tecnici, concernenti revisioni di prezzi contrattuali — accettate dagli appaltatori —, anche quando trattisi di opera il cui progetto sia stato esaminato dal comitato tecnico provinciale.

Relativamente alle opere d'interesse locale e regionale — non attinenti alle materie indicate nell'art. 18 —, di pertinenza di privati o di enti diversi da quelli menzionati nel precedente comma, il comitato tecnico regionale, quando debba concedersi un contributo statale o regionale ed in ogni altro caso in cui l'Amministrazione regionale debba pronunciarsi sulle opere medesime, esprime parere:

1) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera — ecceda l'importo di lire 200 milioni;

2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da esso esaminati ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto.

Compete altresì al comitato tecnico regionale di esprimere parere:

1) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo;

2) sui ricorsi avverso le determinazioni di Enti locali ed istituzionali e di altri enti pubblici, in materia di revisione dei prezzi contrattuali, per opere pubbliche d'interesse locale e regionale;

3) sulle domande di concessione e di autorizzazione di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e successive modificazioni, quando spetti alla Regione la competenza a pronunciarsi sulle medesime;

4) sulle domande di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori relativi ad opere, non a carico dello Stato, da eseguirsi nel territorio regionale;

5) sugli affari menzionati nel Titolo III, all'art. 37;

6) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il comitato tecnico regionale dà, infine, parere su di ogni altro argomento che l'Assessore ai lavori pubblici ritenga di sottoporre al suo esame ».

« Art. 13.

Attribuzioni particolari del direttore regionale dei lavori pubblici

Relativamente alle opere regionali disciplinate dal presente Titolo, è demandato al direttore regionale dei lavori pubblici:

1) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dallo art. 16 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dall'art. 30 del Capitolato generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;

2) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, previo parere — quando trattisi di proroghe di durata superiore ai trenta giorni — del comitato tecnico regionale.

In esecuzione delle deliberazioni giuntali di approvazione dei programmi di attività amministrativa e dei piani di ripartizione degli stanziamenti di bilancio, l'Assessore competente per materia ha facoltà di delegare al direttore regionale dei lavori pubblici l'impegno definitivo, la liquidazione e l'ordinazione delle spese occorrenti:

a) per le opere regionali disciplinate dal presente Titolo;

b) per finanziamenti o contributi regionali, relativi alle opere contemplate nel terzo comma dell'art. 12 ed alle opere degli enti di cui all'art. 55 ».

Art. 3.

Dopo l'art. 13 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*.

Attribuzioni consultive dei direttori dei servizi tecnici dell'Assessorato dei lavori pubblici

Relativamente alle opere disciplinate dal presente Titolo, il direttore del competente servizio tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici esprime parere:

1) sul sistema di esecuzione delle opere d'importo non superiore a lire 100 milioni e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l'attuazione di dette opere;

2) sui progetti di massima ed esecutivi e sugli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera — non ecceda l'importo di lire 100 milioni;

3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da lui esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purchè contenuto entro il limite di cui al precedente n. 2);

4) sulla determinazione di nuovi prezzi, per le opere di importo non superiore a lire 100 milioni ».

Art. 4.

Gli articoli 15 e 17 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 15.

Attribuzioni del comitato tecnico provinciale

Relativamente alle opere degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, il comitato tecnico provinciale effettua, secondo le disposizioni contenute nella parte IV della presente legge, l'esame tecnico:

1) dei progetti di massima ed esecutivi e degli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera — non ecceda l'importo di lire 200 milioni, ovvero l'importo di lire 100 milioni quando trattisi di opera igienico-sanitaria;

2) di qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da esso esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purchè contenuto entro il limite di cui al precedente numero 1).

Relativamente alle opere di privati od enti vari, contemplate nel terzo comma dell'art. 12, il comitato tecnico provinciale esprime parere:

1) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera — sia superiore a lire 50 milioni, ma non ecceda l'importo di lire 200 milioni;

2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da esso esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purchè contenuto entro il limite massimo di cui al precedente numero 1).

Compete altresì al comitato tecnico provinciale di esprimere parere sulle domande di dichiarazione di pubblica utilità delle opere non a carico dello Stato, da eseguirsi nel territorio della provincia ».

« Art. 17.

Attribuzioni delle direzioni provinciali dei lavori pubblici

Le direzioni provinciali dei lavori pubblici, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza:

a) esercitano, salvo quanto previsto dalla presente legge riguardo alle opere pubbliche regionali, le funzioni già di com-

petenza degli uffici del genio civile, trasferite alla Regione dalle norme di attuazione dello Statuto e non attribuite ad altri uffici regionali;

b) provvedono all'istruttoria degli affari da sottoporre all'esame dei comitati tecnici;

c) trattano ogni altro affare che sia ad esse attribuito da disposizioni legislative o regolamentari ».

Art. 5.

Dopo l'art. 17 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 17-*bis*.

Attribuzioni particolari del direttore provinciale dei lavori pubblici

Salvo quanto previsto dalla presente legge riguardo alle opere pubbliche regionali, le funzioni già di competenza dello ingegnere capo del genio civile, trasferite alla Regione dalle norme di attuazione dello Statuto e non attribuite ad altri uffici regionali, sono esercitate dal direttore provinciale dei lavori pubblici.

Le attribuzioni, che l'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, demanda ad organi periferici dello Stato, sono svolte, per quanto di competenza della Regione, dal direttore provinciale dei lavori pubblici.

In esecuzione delle deliberazioni giuntali di approvazione dei programmi di attività amministrativa e dei piani di ripartizione degli stanziamenti di bilancio, l'Assessore competente per materia ha facoltà di delegare al direttore provinciale dei lavori pubblici l'impegno definitivo, la liquidazione e l'ordinazione delle spese occorrenti per finanziamenti o contributi regionali, relativi alle opere di privati od enti vari, contemplate nel terzo comma dell'art. 12, ed a quelle degli enti di cui all'art. 55 ».

« Art. 17-*ter*.

Attribuzioni consultive dei direttori delle sezioni tecniche delle direzioni provinciali dei lavori pubblici

Il direttore della competente sezione tecnica della direzione provinciale dei lavori pubblici, relativamente alle opere di privati od enti vari, contemplate nel terzo comma dell'art. 12, da eseguirsi nell'ambito del territorio provinciale, esprime parere:

1) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera — non ecceda l'importo di lire 50 milioni;

2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da lui esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purchè contenuto entro il limite di cui al precedente numero 1) ».

Art. 6.

Nell'art. 18 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 è aggiunto il seguente secondo comma:

« Salvo che sia diversamente disposto nel presente Titolo, l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana svolge, infine, per quanto di competenza della Regione, ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate nell'articolo 4, n. 2, dello statuto, le leggi statali demandano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 7.

L'art. 23 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Art. 23.

Sistema di esecuzione delle opere e procedimento di formazione dei contratti

E' attribuita all'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed alla economia montana la competenza a determinare, con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti statali che disciplinano la materia, il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l'attuazione delle opere medesime. Relativamente alle opere di sistemazione idraulico-forestale, l'esecuzione in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari può essere disposta dall'Assessore anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, quando ciò sia ritenuto necessario per la rapida attuazione di tali opere ».

Art. 8.

Nell'art. 24 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali attribuiscono all'approvazione dei progetti delle opere contemplate nel presente Titolo, da parte di organi statali o regionali, valore di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, tale effetto giuridico consegue anche all'approvazione prevista dal primo comma ».

Art. 9.

Gli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 25.

Stipulazione dei contratti

Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il dirigente del servizio cui compete la progettazione dell'opera. Allo stesso è altresì demandata la stipulazione dei contratti »

« Art. 26.

Approvazione dei contratti

Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dallo Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

L'approvazione dell'atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest'ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana ».

« Art. 27.

Gestione delle opere - Rinunce e transazioni - Revisione dei prezzi

Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, le attribuzioni di cui all'art. 6 sono esercitate dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana. Riguardo alle stesse opere, si applicano le disposizioni contenute nell'art 7.

E' riservata all'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed alla economia montana la competenza a deliberare sulle revisioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche regionali disciplinate dal presente Titolo ».

Art. 10.

Gli articoli 28, 33 e 37 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 28.

Attribuzioni particolari del direttore regionale dell'agricoltura, del direttore regionale delle foreste e di altri dirigenti dell'Assessorato.

Relativamente alle opere disciplinate dal presente titolo ed attinenti alle materie devolute, rispettivamente, alla direzione regionale dell'agricoltura ed alla direzione regionale delle foreste, il direttore regionale dell'agricoltura ed il direttore regionale delle foreste:

1) esprimono parere:

a) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, quando sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera — non ecceda l'importo di lire 50 milioni;

b) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da essi esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purchè contenuto entro il limite di cui alla precedente lettera *a*);

c) sul sistema di esecuzione delle opere, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera *a*), e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l'attuazione di dette opere;

d) sulla determinazione di nuovi prezzi, nella stessa ipotesi di cui alla precedente lettera *a*);

2) autorizzano nei casi e con gli effetti previsti dall'art. 16 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dall'art. 30 del Capitolato generale d'appalto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;

3) procedono alla concessione delle proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, previo parere — quando trattisi di opere d'importo superiore a lire 50 milioni — del comitato consultivo per le bonifiche.

In esecuzione delle deliberazioni giuntali di approvazione dei programmi di attività amministrativa e dei piani di ripartizione degli stanziamenti di bilancio, l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana ha facoltà di delegare l'impegno definitivo, la liquidazione e l'ordinazione delle spese occorrenti per le opere regionali disciplinate dal presente titolo:

a) al direttore regionale dell'agricoltura, al direttore regionale delle foreste ed al direttore del servizio dell'economia montana, quando trattisi di opera d'importo superiore a lire 50 milioni;

b) ai capi degli uffici periferici dell'Assessorato, quando trattisi di opera d'importo non eccedente lire 50 milioni e negli altri casi previsti dalle leggi statali ».

« Art. 33.

Attribuzioni del comitato consultivo per le bonifiche

Il comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:

1) sugli affari indicati nel titolo III, all'art. 37;

2) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici concernenti opere di bonifica integrale e montana ed opere nei bacini montani, quando sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera — ecceda l'importo di lire 50 milioni;

3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati, di cui al precedente n. 2), ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;

4) sui progetti di cui all'art. 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;

6) sui piani economici delle proprietà silvo-pastorali della Regione e di altri enti;

7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all'art. 29, lettera *b*);

8) sulla costituzione dei consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;

9) sugli affari menzionati ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell'art. 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente titolo, salvo quanto stabilito dall'art. 28, n. 1), lettera *c*);

10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente titolo, salvo quanto stabilito dall'art. 28, n. 1), lettera *d*);

11) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'esecuzione delle opere disciplinate dal presente titolo, quando l'importo di tali opere superi lire 50 milioni;

12) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente titolo;

13) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su ogni altro argomento che l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana ritenga di sottoporre al suo esame ».

« Art. 37.

Materie di competenza comune

Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del comitato tecnico regionale, sia del comitato consultivo per le bonifiche:

1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;

2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani;

3) opere idrauliche non incluse nei piani generali di cui al precedente n. 2);

4) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;

5) progetti di disciplinari-tipo per l'esecuzione di opere regionali ».

Art. 11.

Nell'art. 38 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, il primo periodo è sostituito come segue:

« Per le opere pubbliche regionali, i collaudatori ed i membri tecnici delle commissioni collaudatrici sono scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo seguente ».

Nell'art. 39 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, la lettera *a*) è sostituita come segue:

« *a*) ingegneri, architetti, agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni nelle carriere del personale tecnico dell'Amministrazione dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, ovvero che ricoprano almeno un grado corrispondente all'ex coeff. 402 o equiparato ».

Art. 12.

L'art. 40 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Art. 40.

Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco

Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori è istituita presso l'Assessorato dei lavori pubblici una commissione presieduta dall'Assessore e composta:

1) dal direttore regionale dei lavori pubblici o da un suo sostituto;

2) da un direttore di servizio dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, designato dall'Assessore;

3) da un ingegnere designato dagli ordini professionali della Regione;

4) da un funzionario dell'Assessorato dei lavori pubblici con mansioni di segretario ».

Art. 13.

All'art. 47 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è premesso il seguente nuovo comma:

« Alla costituzione, al riconoscimento, alla soppressione, alla fusione e ad ogni altra modifica degli istituti autonomi case popolari, nonchè all'approvazione e modifica degli statuti degli istituti medesimi provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Nelle stesse forme si provvede agli adempimenti previsti al secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031 ».

Art. 14.

Nell'art. 54 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente terzo comma:

« La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti dei componenti estranei all'Amministrazione regionale, per il lavoro o lo studio svolti in preparazione delle sedute, quando, a seguito d'incarico conferito dal presidente del comitato, disimpegnano le funzioni di relatore su affari posti all'ordine del giorno ».

Art. 15.

La parte IV della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è sostituita dalla seguente:

« PARTE IV »

OPERE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI ED ISTITUZIONALI

« Art. 55.

Controllo di merito su progetti ed altri elaborati tecnici

Salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 59, i progetti di massima ed esecutivi e gli altri elaborati tecnici — di cui al secondo comma dell'art. 12 ed al primo comma dell'art. 15 — concernenti opere pubbliche delle province, dei comuni e degli altri enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, sono sempre soggetti anche a controllo di merito per gli effetti previsti da detta legge regionale ».

« Art. 56

Progetti ed elaborati soggetti a preventivo esame tecnico

Fuori dei casi indicati nei successivi commi, il controllo di legittimità e di merito sui progetti e sugli altri elaborati, menzionati nell'art. 55, è preceduto da un esame tecnico, cui provvede il comitato tecnico regionale o provinciale, rispettivamente, competente ai sensi degli articoli 12 e 15.

L'esame tecnico non è prescritto, quando trattisi di opere diverse da quelle igienico-sanitarie e sia prevista una spesa che — riferita all'intera opera — non ecceda i seguenti limiti:

a) per le province, lire 40 milioni;

b) per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che abbiano un'entrata annua ordinaria, effettiva, superiore a lire 200.000.000, lire 30.000.000;

c) per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano un'entrata ordinaria, effettiva, superiore a lire 100 milioni, lire 20 milioni;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano un'entrata ordinaria, effettiva, superiore a lire 50 milioni, lire 10 milioni;

e) per gli altri comuni e per le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, lire 6 milioni.

Il limite di spesa nei confronti dei consorzi è pari a quello stabilito per l'ente consorziato che fruisce del limite più elevato.

Quando su di un progetto od altro elaborato tecnico il comitato tecnico si sia già definitivamente pronunciato, ai sensi del primo o del terzo comma dell'art. 58, e la deliberazione dell'ente, con la quale lo si era adottato, sia stata, in prosieguo, annullata o revocata o comunque non abbia avuto corso per vizi estranei al progetto o all'elaborato medesimo, questo non è più soggetto ad esame tecnico, se viene riprodotto, senza modificazioni o varianti, con una nuova deliberazione ».

« Art. 57.

Invio degli atti al comitato tecnico

In deroga a quanto stabilito dall'art. 23, secondo comma, della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, le deliberazioni, che adottano progetti od altri elaborati, soggetti ad esame tecnico, debbono essere inviate, assieme ai medesimi, alla Direzione provinciale dei lavori pubblici, che ne cura la presentazione al competente comitato tecnico.

Di norma, l'esame tecnico deve essere compiuto entro 30 giorni, ovvero entro 60 giorni — se è di competenza del comitato tecnico regionale — dalla data in cui gli atti pervengono alla direzione provinciale dei lavori pubblici. Entro lo stesso termine debbono pure essere eseguite le comunicazioni previste dai primi due commi dell'art. 58 ».

« Art. 58.

Adempimenti del comitato tecnico

Il comitato tecnico, se reputa che il progetto o l'elaborato sia esente da vizi essenziali di merito, comunica gli atti, con le proprie conclusioni, al competente comitato di controllo, nei confronti del quale il termine previsto dall'art. 26 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, per l'esercizio dei controlli ad esso devoluti, decorre dalla data di tale comunicazione.

Se riscontra, invece, vizi essenziali di merito, il comitato tecnico comunica all'ente i propri motivati rilievi. Nei successivi quindici giorni, l'organo rappresentativo dell'ente ha facoltà di produrre controdeduzioni o di chiedere la restituzione degli atti per le ulteriori determinazioni dell'organo deliberante.

Quando, nell'ipotesi prevista dal precedente comma e nel termine ivi stabilito, non sia stata chiesta la restituzione degli atti, il comitato tecnico, esaminate le controdeduzioni eventualmente prodotte, comunica gli atti al competente comitato di controllo, nel modo e con gli effetti indicati nel primo comma del presente articolo ».

« Art. 59.

Restituzione degli atti e nuove determinazioni dell'ente

Quando, su richiesta fatta ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, abbia avuto luogo la restituzione degli atti, questi ultimi, congiuntamente ai rilievi del comitato tecnico, debbono essere sottoposti, appena possibile, alle determinazioni dell'organo deliberante dell'ente.

La conferma, integrale o parziale, delle parti di progetto o di elaborato, che il comitato tecnico abbia ritenuto affette da vizi essenziali di merito, può essere disposta solo mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

In caso di conferma integrale del progetto o dell'elaborato, la nuova deliberazione, assieme agli atti anteriori, è direttamente trasmessa al competente comitato di controllo secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

In caso di accoglimento totale o parziale dei rilievi del comitato tecnico ed in ogni altro caso in cui il progetto o l'elaborato venga modificato, tornano ad applicarsi, riguardo all'adozione delle effettuate modifiche, le disposizioni degli articoli 55 e seguenti della presente legge.

La conferma, integrale o parziale, delle parti censurate dal comitato tecnico e la riforma del progetto o dell'elaborato in conformità dei rilievi del comitato medesimo, quanod non contengono altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità, per gli effetti previsti dalla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 ».

« Art. 60.

Sospensione dei termini

Quando su taluni progetti od elaborati debbano, per legge, pronunciarsi organi statali od altri enti nell'esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione, la relativa pronuncia, se non fu acquisita a cura dell'ente che deliberò l'adozione del progetto o dell'elaborato, può essere direttamente richiesta, in sede di esame tecnico o nel corso del procedimento di controllo, rispettivamente, dal comitato tecnico o dal comitato di controllo. In tale ipotesi, il termine indicato nell'art. 57, secondo comma, della presente legge o, rispettivamente, il termine stabilito dall'art. 26 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, rimane sospeso dalla data in cui si richiede detta pronuncia alla data in cui essa viene comunicata al comitato richiedente ».

« Art. 61.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei lavori

Riguardo alle opere pubbliche degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita dalla data in cui, per ciascuna di esse, diviene efficace, ai sensi dell'art. 30 della stessa legge, la deliberazione con la quale fu adottato il progetto esecutivo, purchè quest'ultimo sia stato sottoposto ad esame tecnico ed il comitato tecnico, nelle sue definitive conclusioni, lo abbia ritenuto esente da vizi essenziali di merito.

Per le opere di viabilità e per le opere rispetto alle quali le vigenti disposizioni legislative prevedono che l'approvazione del progetto esecutivo implica la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, codesta dichiarazione è parimenti implicita, in conformità di quanto stabilito nel precedente comma, dalla data in cui diviene efficace la delibera di adozione del progetto esecutivo, se questo sia stato ritenuto esente da vizi essenziali di merito ».

« Art. 62.

Facoltà di sottoporre progetti all'esame del comitato tecnico

E' data facoltà agli enti locali ed istituzionali, menzionati nell'art. 55, di sottoporre all'esame tecnico del competente comitato tecnico, con le forme e con gli effetti previsti dagli articoli precedenti, anche quei progetti di opere pubbliche che a tale esame non siano soggetti ».

« Art. 63.

Adempimenti connessi con l'erogazione di contributi statali o regionali

Quando per le opere sia stato concesso un contributo o concorso finanziario, statale o regionale, l'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell'erogazione di tali provvidenze, è effettuato a cura dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, l'Assessore ai lavori pubblici provvede alla nomina dei collaudatori — con l'osservanza della prescrizione contenuta nell'art. 38 — ed approva gli atti di contabilità finale e di collaudo.

Quando la legge prevede l'esercizio di talune attribuzioni relative alla concessione ed all'erogazione dei contributi regionali da parte di altri soggetti delegati, la vigilanza a questi ultimi spettante è limitata agli adempimenti di cui al primo comma ».

« Art. 64.

Esclusività dei controlli regionali

Dalla data fissata nell'art. 65, la progettazione e l'esecuzione delle opere contemplate nella presente parte IV, quali che siano le forme di finanziamento, non sono più soggette, per quanto di competenza della Regione, ai pareri, alle approvazioni ed agli altri controlli tecnici, in qualsiasi modo previsti dalle vi-

genti disposizioni statali o regionali, ma esclusivamente ai controlli stabiliti dalla presente legge e dalla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 ».

Art. 16.

Gli articoli da 65 a 69 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, vanno a costituire la parte VI di detta legge, con il titolo « Disposizioni finali ».

Dopo la parte IV della stessa legge è inserita la nuova parte V con i seguenti articoli:

« PARTE V »

DISPOSIZIONI VARIE

« Art. 64-*bis*.

Effetti della concessione di contributi regionali per l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse locale e regionale

Il provvedimento di concessione di contributi regionali ad enti pubblici, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse locale o regionale, implica la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, quando tali effetti già non si siano verificati ai sensi dell'articolo 61 o in forza di altre disposizioni di leggi statali o regionali ».

« Art. 64-*ter*.

Erogazione di contributi statali o regionali per l'esecuzione di opere d'interesse locale o regionale, di pertinenza di privati o di enti vari.

Ai fini dell'erogazione di contributi statali o regionali, per l'esecuzione delle opere di privati od enti vari, contemplate nel terzo comma dell'art. 12, si osservano le disposizioni dell'art. 63.

Qualora i progetti e gli altri elaborati tecnici, relativi alle opere di cui al precedente comma, debbano riportare l'approvazione dell'Amministrazione regionale, la competenza a concedere tale approvazione è devoluta all'Assessore ai lavori pubblici. Questi, tuttavia, ha facoltà di delegare, per l'esercizio di tale attribuzione, il direttore regionale dei lavori pubblici, quando trattisi di opere d'importo superiore a lire 200 milioni, ed il direttore provinciale dei lavori pubblici negli altri casi ».

« Art. 64-*quater*.

Decisione di ricorsi in materia di revisione dei prezzi

E' riservata alla Giunta regionale la decisione dei ricorsi avverso le determinazioni degli enti pubblici in materia di revisione dei prezzi contrattuali, relativi ad opere d'interesse locale o regionale ».

Art. 17.

Il comitato tecnico regionale è integrato con due esperti, aventi voto deliberativo, designati, uno, dagli ordini degli ingegneri e, l'altro, dagli ordini degli architetti nella Regione. Fanno altresì parte del comitato, con voto deliberativo, i direttori provinciali degli uffici dei lavori pubblici di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine.

Il comitato urbanistico regionale è integrato con due esperti, aventi voto deliberativo, designati, rispettivamente, uno, dagli ordini degli ingegneri e, l'altro, dagli ordini degli architetti nella regione. Fanno altresì parte del comitato, con voto deliberativo, i direttori dei servizi dell'Assessorato dell'urbanistica.

Del comitato consultivo per le bonifiche è chiamato a far parte con voto deliberativo, in luogo del funzionario indicato al punto 14) dell'art. 32 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, un esperto designato dall'Unione regionale dei consorzi di bonifica.

Del comitato tecnico regionale, del comitato consultivo per le bonifiche e del comitato urbanistico regionale fanno anche parte, come componenti effettivi, il segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, od un suo delegato, ed il direttore regionale della ragioneria generale della Regione.

Il comitato tecnico provinciale è integrato con un esperto, avente voto deliberativo, designato dagli ordini degli ingegneri nella regione. Di tale comitato fa anche parte, come componente effettivo, un funzionario direttivo dell'Assessorato dell'urbanistica.

Art. 18.

Riguardo ai contratti ed alle gare, occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali, di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici e dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, le funzioni di ufficiale rogante, agli effetti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato, possono essere conferite anche a funzionari, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di I classe o equiparata, in servizio presso gli uffici centrali e presso gli uffici periferici dei predetti due Assessorati.

Il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante ai funzionari, di cui al precedente comma, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

Art. 19.

Riguardo alle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere della Regione ed a quelle occorrenti per contributi o finanziamenti regionali, destinati ad opere di altri enti o di privati, gli Assessori competenti per materia, in esecuzione delle deliberazioni giuntali di cui all'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41, possono, con propri decreti, autorizzare, anche in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito:

a) a favore del direttore regionale dei lavori pubblici e dei direttori provinciali dei lavori pubblici, quando ad essi venga conferita la delega prevista dall'art. 13, secondo comma, e dell'art. 17-*bis*, terzo comma, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22;

b) a favore dell'organo che ha la legale rappresentanza dell'Ente locale, quando sia stata disposta la delega prevista dall'art. 11 dello statuto.

Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui al precedente comma, saranno effettuate, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di somma.

Nei settori dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, riguardo alle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere della Regione, a quelle occorrenti per contributi o finanziamenti regionali, destinati ad opere di altri enti o di privati, nonchè, per gli uffici periferici, alle spese per lo svolgimento delle attività d'istituto, l'Assessore competente, in esecuzione delle deliberazioni giuntali di cui all'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41, può, con propri decreti, autorizzare, anche in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito a favore del direttore regionale dell'agricoltura, del Direttore regionale delle foreste, del direttore del servizio dell'economia montana e dei capi degli uffici periferici dell'Assessorato, previo conferimento ai medesimi della delega di cui all'art. 16 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, come modificato dall'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1968, n. 3.

Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui al precedente comma, saranno effettuate, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento il cui importo non potrà superare 50 milioni di lire, salvo quanto disposto, per l'importo di detti ordini, dalle leggi particolari.

Art. 20.

Gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo, su richiesta dei delegati.

Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 21.

Per l'esercizio delle maggiori attribuzioni, che la presente legge demanda agli organi periferici dell'Assessorato dei lavori pubblici, ciascuna Direzione provinciale dei lavori pubblici sarà costituita da almeno tre sezioni tecniche, in corrispondenza dei servizi tecnici elencati nell'art. 25, primo comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22. A ciascuna sezione tecnica sarà preposto un ingegnere od architetto.

Di conseguenza il numero dei direttori di sezione del ruolo degli ingegneri ed architetti della carriera direttiva di cui alla tabella 5 allegata alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è aumentato di 8 unità.

L'Amministrazione regionale, fino a quando non sarà in grado di far fronte con proprio personale alle maggiori e nuove attribuzioni dell'Assessorato dei lavori pubblici e di quello dell'urbanistica, potrà richiedere allo Stato, in posizione di comando, personale di ruolo, appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva.

Il numero dei dipendenti da assumere in posizione di comando, ai sensi del precedente comma, non potrà essere superiore a 60. Tale contingente è da considerarsi in aggiunta a

quello stabilito dall'art. 44, secondo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21. A tale personale, come altresì a quello comandato ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è attribuito il trattamento economico previsto dai primi cinque commi dell'art. 2 e dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.

Art. 22.

Le disposizioni contenute, sub art. 4, nel secondo comma dell'art. 15 e, sub art. 5, nel terzo comma dell'art. 17-*bis* e dell'art. 17-*ter* avranno effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul « Bollettino Ufficiale » della Regione, della notizia dell'avvenuta costituzione — nei modi previsti dall'articolo precedente — delle sezioni tecniche delle direzioni provinciali dei lavori pubblici.

Fino alla data stabilita nel precedente comma:

1) i due limiti d'importo, indicati nel secondo comma dell'art. 12, sub. art. 2, e nel primo comma dell'art. 15, sub art 4, si intendono transitoriamente sostituiti da un unico limite di lire 100 milioni, senza alcuna differenziazione per il tipo di opera;

2) le attribuzioni consultive, di cui al secondo comma dell'art. 15, sub art. 4, ed all'art. 17-*ter*, sub art. 5, saranno transitoriamente esercitate, per le opere d'importo superiore a lire 100 milioni, dal comitato tecnico regionale e, per le opere di importo non superiore a lire 100 milioni, dal direttore del competente servizio tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 23.

Sono automaticamente inserite nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, tutte le modificazioni che occorrono:

a) per conformare alla legge istitutiva della provincia di Pordenone le disposizioni che si riferiscono al cessato circondario di Pordenone;

b) per conformare alle leggi regionali sullo stato giuridico del personale e sull'ordinamento degli uffici le qualificazioni dei funzionari e l'indicazione degli uffici.

Art. 24.

Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 14 e 17 della presente legge faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 361 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, che presentano sufficiente disponibilità, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Gli oneri per le spese di personale di cui all'articolo 21 della presente legge, previsti per l'esercizio in corso in lire 25 milioni, faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 344, 345, 347, 348, 349 e 350 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

I maggiori oneri per il funzionamento degli uffici periferici dell'Assessorato dei lavori pubblici di cui alla presente legge, previsti per l'esercizio in corso in lire 12 milioni, faranno carico ai capitoli 372 e 375 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Ai fini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo 344 - Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale comandato (legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni). Spesa fissa ed obbligatoria	L.	20.000.000
Capitolo 348 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale (legge 15 aprile 1961, numero 291, e successive modificazioni)	»	5.000.000
Capitolo 372 - Spese per l'acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l'attrezzatura degli uffici	»	4.500.000
Capitolo 375 - Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre varie di ufficio e di economato	L.	7.500.000
Totale in aumento . . .	L.	37.000.000

In diminuzione:

Capitolo 501 - Spese per l'acquisto di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali (art. 1 legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20) . .	L.	37.000.000
Totale in diminuzione . . .	L.	37.000.000

Alla presunta maggiore spesa annua di lire 155 milioni per gli esercizi successivi, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'eliminazione dell'onere di pari importo di cui alla legge regionale 16 aprile 1968, n. 26, previsto fino all'esercizio 1969.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 agosto 1969

BERZANTI

(8248)

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1969, n. **30**.

Indennità di funzione a favore dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 9, decimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la indennità di funzione, per i presidenti ed i consiglieri di amministrazione con voto deliberativo degli enti ospedalieri, dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

a) Ospedali regionali:
per il presidente da L. 150.000 a L. 180.000 mensili;
per i consiglieri da L. 40.000 a L. 60.000 mensili.

b) Ospedali provinciali:
per il presidente da L. 90.000 a L. 120.000 mensili;
per i consiglieri da L. 30.000 a L. 40.000 mensili.

c) Ospedali di zona:
per il presidente da L. 60.000 a L. 75.000 mensili;
per i consiglieri da L. 20.000 a L. 25.000 mensili.

Art. 2.

Per ciascun ente ospedaliero, tenuto conto della importanza del medesimo, la Giunta regionale determina, entro i limiti fissati nell'articolo precedente, l'indennità di funzione, da corrispondersi al presidente ed ai consiglieri di amministrazione con voto deliberativo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 agosto 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1969, n. 31.

Contributi a favore di comuni e consorzi tra enti locali territoriali per infrastrutture a servizio di insediamenti industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a comuni e consorzi tra enti locali territoriali, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, sino alla percentuale massima del 6 per cento della spesa sostenuta per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle zone predeterminate dagli strumenti urbanistici, comunali o comprensoriali, purchè tali insediamenti siano in armonia con le direttive del programma di sviluppo economico e sociale della regione riguardo ai settori d'intervento.

Art. 2.

Le domande di contributo debbono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio.

Alla domanda vanno unite le deliberazioni assunte, nonchè una particolareggiata relazione illustrativa, dalla quale debbono risultare:

a) la destinazione urbanistica della zona, in cui è sorto o sta per sorgere l'insediamento industriale;

b) l'aderenza di tale insediamento alle direttive del programma di sviluppo economico e sociale della regione, per quanto attiene al settore d'intervento;

c) il piano delle opere e degli impianti pubblici infrastrutturali, da eseguire od in corso di esecuzione, ed i preventivi sommari di spesa.

Art. 3.

Sull'ammissibilità delle opere e degli impianti al contributo previsto dall'art. 1, la Giunta regionale delibera in via di massima su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio, in base agli elementi di valutazione, desumibili dalla domanda e relativa documentazione, nonchè in base a quelli eventualmente assunti dall'Assessorato.

Alla concessione del contributo provvede, con uno o più decreti, l'Assessore all'industria e al commercio, in base ai progetti esecutivi delle opere e degli impianti, dopo che le deliberazioni di adozione di tali progetti siano divenuti eseguibili.

Art. 4.

I mutui eventualmente contratti per l'esecuzione delle opere e degli impianti, previsti nel piano, possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione quando gli enti mutuatari non siano in grado di offrire agli istituti mutuanti le garanzie da essi richieste.

Art. 5.

Il contributo è erogato con le modalità stabilite nel decreto di concessione e sulla base della spesa indicata in tale decreto, salvo conguaglio da effettuarsi dopo che l'opera o l'impianto siano stati ultimati o collaudati.

Qualora l'ente abbia fatto ricorso ad operazioni di mutuo, i contributi sono versati, per la durata del mutuo, direttamente all'istituto mutuante e, per l'eventuale periodo residuo, all'ente mutuatario.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1969, un limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 è istituito al titolo II - sezione V - il capitolo 864 con la denominazione: « Contributi annui costanti per un periodo non superiore a 20 anni a favore di comuni e consorzi tra enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle zone predeterminate dagli strumenti urbanistici, comunali o comprensoriali » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico al sopraccitato capitolo 864 e quello per le annualità dal 1970 al 1988 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

La variazione dello stanziamento al capitolo 501 viene conseguentemente apportata anche nell'elenco n. 1 approvato con l'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 agosto 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1969, n. 32.

Interventi per studi e ricerche di carattere tecnologico nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 giugno 1967, n. 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1969, l'ulteriore spesa di lire 70 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 è istituito - al titolo II - sezione V - il capitolo 862 con la denominazione: « Sovvenzioni alla sottosezione di Trieste dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per il completamento di un programma di studi e ricerche, nonchè per opere ed acquisto di attrezzature a tal fine occorrenti e per la documentazione e l'illustrazione dei dati raccolti » e con lo stanziamento di lire 70 milioni, cui si fa fronte con la maggiore entrata prevista sul capitolo 64 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, il cui stanziamento di lire 2.095.000.000 viene elevato a lire 2.165.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 agosto 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1969, n. 33.

Nomina e composizione dei collegi dei revisori degli enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il collegio dei revisori degli enti provinciali per il turismo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il collegio è costituito da tre componenti designati rispettivamente dagli Assessori regionali al turismo ed alle finanze tra

funzionari dei rispettivi Assessorati e dal consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 2.

Il collegio dei revisori delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo è nominato con decreto dell'Assessore regionale al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Il collegio è costituito:

a) per le aziende con entrate annue non inferiori a L. 50 milioni, da tre componenti designati rispettivamente dagli Assessori al turismo, alle finanze e agli enti locali tra funzionari dell'Amministrazione regionale;

b) per le altre aziende, da un componente designato dall'Assessore regionale al turismo tra funzionari dell'Amministrazione regionale, da un componente designato dal consiglio di amministrazione dell'E.P.T. competente per territorio e da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I revisori restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio regionale le disposizioni di cui agli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044.

I collegi dei revisori, in carica alla stessa data, restano in funzione fino alla rispettiva scadenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 agosto 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1969, n. 34.

Contributi straordinari per l'approntamento di aree destinate a nuovi insediamenti industriali di rilevante interesse economico-sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 26 del 29 agosto 1969*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conseguimento di specifici obiettivi di rilevante interesse economico-sociale in armonia con le direttive del programma di sviluppo della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a consorzi ed enti di sviluppo industriale, istituiti nell'ambito del territorio regionale con leggi dello Stato ed in applicazione del piano urbanistico regionale, contributi straordinari sino al 100 per cento della spesa che essi, mediante convenzioni con imprese industriali, si siano obbligati ad assumere per sistemazione di terreni, demolizioni di fabbricati, infrastrutture tecniche e per ogni altro lavoro rivolto alla adeguata preparazione delle aree di insediamento di nuove industrie.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere il contributo regionale devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio, assieme ai documenti appresso elencati:

1) deliberazione dell'ente richiedente, nella quale sia prevista la stipulazione della convenzione con l'impresa che intende attuare il nuovo insediamento industriale;

2) progetto della convenzione, che l'ente richiedente si propone di stipulare;

3) relazione illustrativa sull'importanza e sulle dimensioni del nuovo investimento produttivo, sulla sua aderenza alle direttive del programma di sviluppo economico e sociale della regione, sugli effetti occupazionali, che è in grado di determinare, e su di ogni altro elemento di valutazione, atto a dimostrare il rilevante interesse economico-sociale dell'iniziativa;

4) piano delle opere e dei lavori occorrenti per l'adeguata preparazione dell'area d'insediamento della nuova industria;

5) preventivi sommari di spesa.

Art. 3.

Sull'ammissibilità della spesa al contributo straordinario e sulla determinazione dell'ammontare del medesimo delibera la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio, sentito l'Assessore ai lavori pubblici.

Dopo la deliberazione giuntale, l'Assessore stabilisce e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale dovrà essere esibita copia autentica della stipulata convenzione, assieme alla documentazione comprovante l'esecutività della medesima.

Art. 4.

Alla concessione del contributo provvede, con uno o più decreti, l'Assessore all'industria e al commercio.

Il contributo è erogato con le modalità indicate nel decreto di concessione.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1969, la spesa di lire 600 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 è istituito — al titolo II - sezione V — il capitolo 865 con la denominazione: « Contributi straordinari a consorzi ed enti di sviluppo industriale, istituiti nell'ambito del territorio regionale con leggi dello Stato ed in applicazione del piano urbanistico regionale, sulle spese da loro assunte per sistemazione di terreni, demolizione di fabbricati, infrastrutture tecniche e per ogni altro lavoro rivolto all'adeguata preparazione delle aree di insediamento di nuove industrie » e con lo stanziamento di lire 600 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario dello esercizio 1966, accertato con legge regionale 23 gennaio 1968, n. 9.

L'onere di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1969 fa carico al sopracitato capitolo 865.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 agosto 1969

BERZANTI

(8249)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.